



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile

IL DIRETTORE GENERALE

visto l'art. 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28;

visto il decreto interministeriale del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico 18 ottobre 2010 n. 180, pubblicato sulla G.U. 4 novembre 2010 n. 258, con efficacia dal 5 novembre 2010, con il quale è stato adottato il "Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'art. 16 del Decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28", come modificato con decreto interministeriale 6 luglio 2011 n. 145, pubblicato sulla G.U. n. 197 del 25 agosto 2011;

premesso che l'art. 3 del suddetto decreto interministeriale dispone che il responsabile della tenuta del registro degli organismi abilitati a svolgere l'attività di mediazione è il Direttore Generale della giustizia civile, ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale nell'ambito della direzione generale del dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero;

premesso, inoltre, che il responsabile verifica il possesso dei requisiti di professionalità ed efficienza di tali organismi secondo quanto previsto dall'art. 4, commi 2 e 3, e comunica agli stessi le eventuali integrazioni o modifiche necessarie;

visto l'art. 4, comma 1, del D.l. 180/2010, che stabilisce che nel registro degli organismi di mediazione sono iscritti, a domanda, gli organismi costituiti da entri pubblici e privati;

visto il modello di domanda approvato con PDG 4 novembre 2010 dal Responsabile del registro, nella persona del direttore generale della giustizia civile, secondo la previsione di cui all'art. 5 del suddetto regolamento;

vista l'istanza telematica del 02/03/2015, con la quale IORLANO GERARDO ANTONIO CRISTIANO, nato a BERGAMO (BG) il 27/10/1969, in qualità di legale rappresentante della associazione "ISTITUTO SUPERIORE DI CONCILIAZIONE", ha trasmesso la documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 2 del D.l. 180/2010 e ha chiesto l'iscrizione nel registro degli organismi di mediazione della associazione "ISTITUTO SUPERIORE DI CONCILIAZIONE", con sede legale in BERGAMO (BG) (cap. 24126), PER ORIO n. 18, C.F. 95178670162 e P.IVA 03597820160, sito web WWW.ISTITUTOSUPERIOREDICONCILIAZIONE.IT, e-mail SEGRETERIA@PEC.ISTITUTOSUPERIOREDICONCILIAZIONE.IT;

Verificato, in particolare, il possesso, da parte della associazione "ISTITUTO SUPERIORE DI CONCILIAZIONE", dei seguenti requisiti:

- capacità finanziaria corrispondente ad un capitale non inferiore a 10.000,00 euro;
- capacità organizzativa per aver attestato di poter svolgere l'attività in due regioni o in una regione e due province;
- compatibilità dell'attività di mediazione con l'oggetto sociale o lo scopo associativo;
- possesso della polizza assicurativa corrispondente a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lett. b);
- sussistenza dei requisiti di onorabilità dei soci, associati, amministratori o rappresentanti;
- trasparenza amministrativa e contabile dell'organismo;
- garanzie di indipendenza, imparzialità e riservatezza nello svolgimento del servizio di mediazione;

- conformità del regolamento alla legge e al D.l. 180/2010, come modificato con decreto interministeriale 6 luglio 2011 n. 145;

Verificato il numero dei mediatori, non inferiore a cinque, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 3, lettere a), b), c) e d) del decreto interministeriale n.180/2010 e dall'art. 6, nelle persone di:

1. Avv. IORLANO GERARDO ANTONIO CRISTIANO, nato a BERGAMO (BG) il 27/10/1969 - GENERICO
2. Avv. BONANNI LORENZO, nato a PISA (PI) il 22/09/1979 - GENERICO
3. Dott. CALDARA GIUSEPPE, nato a BOLOGNA (BO) il 29/05/1965 - GENERICO
4. Geom. CONTE ANTONIO, nato a BERGAMO (BG) il 22/02/1950 - GENERICO
5. Dott.ssa CORNA SONIA, nata a - ITALIA il 04/07/1964 - GENERICO
6. Avv. FALCO LUCA, nato a TREVIGLIO (BG) il 08/11/1975 - GENERICO
7. Ing. FUMAGALLI MIRIAM, nata a BERGAMO (BG) il 05/08/1958 - GENERICO
8. Dott.ssa GRASSI ALESSANDRA, nata a MILANO (MI) il 20/03/1978 - GENERICO
9. Dott. MICHELI DARIO, nato a BRESCIA (BS) il 05/03/1952 - GENERICO
10. Dott. ZANINELLI PAOLO ALBERTO, nato a ROMANO DI LOMBARDIA (BG) il 08/06/1963 - GENERICO
11. Avv. PIERACCI PAOLO, nato a PONTEDERA (PI) il 11/07/1971 - GENERICO
12. Avv. POGGIANTI FABIO, nato a PISA (PI) il 12/06/1976 - GENERICO
13. Avv. POLI RUGGERO, nato a GARDONE VAL TROMPIA (BS) il 26/05/1974 - GENERICO
14. Avv. BOSCAGLIA IGNAZIO, nato a MAZZARINO (CL) il 28/09/1968 - GENERICO
15. Avv. ROTA GIOVANNI, nato a BERGAMO (BG) il 09/11/1967 - GENERICO
16. Dott. RAVASIO RICCARDO, nato a BERGAMO (BG) il 28/08/1968 - GENERICO
17. Avv. VASELLI SIMONA, nata a CASCINA (PI) il 23/09/1970 - GENERICO

- sede legale sita in: BERGAMO (BG) (cap. 24126), PER ORIO n. 18

- strutture amministrative per lo svolgimento dell'attività di mediazione:

Regioni: LOMBARDIA, TOSCANA

1. LOMBARDIA - BERGAMO (BG) 24126, PER ORIO n. 18 Tel. 0350297797 Fax 800985293
2. LOMBARDIA - TREVIGLIO (BG) , FRATELLI GALLIARI n. 12 Tel. 0350297797 Fax 800985293
3. LOMBARDIA - BRESCIA (BS) 25124, CIPRO n. 1 Tel. 0350297797 Fax 800985293
4. TOSCANA - PISA (PI) , DI PRATALE n. 16/A Tel. 0350297797 Fax 800985293

Ritenuto, quindi, che l'organismo in esame risulta in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 2, del decreto interministeriale n.180/2010;

DISPONE

l'iscrizione della associazione "ISTITUTO SUPERIORE DI CONCILIAZIONE", con sede legale in BERGAMO (BG) (cap. 24126), PER ORIO n. 18, C.F. 95178670162 e P.IVA 03597820160, sito web WWW.ISTITUTOSUPERIOREDICONCILIAZIONE.IT, e-mail SEGRETERIA@ISTITUTOSUPERIOREDICONCILIAZIONE.IT, pec SEGRETERIA@PEC.ISTITUTOSUPERIOREDICONCILIAZIONE.IT, al registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione di cui all'art. 3 del D.l. 18 ottobre 2010 al numero progressivo 81 del Registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione, compreso l'adempimento dell'obbligo di aggiornamento formativo dei mediatori iscritti negli elenchi della associazione "ISTITUTO SUPERIORE DI CONCILIAZIONE", ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto interministeriale 180/2010.

Si precisa che l'iscrizione dell'istante nel registro informatico degli organismi di mediazione non preclude all'amministrazione di esercitare, in qualsiasi momento, i poteri relativi alla funzione di vigilanza, dovendo questa direzione generale controllare che ciascun organismo svolga l'attività nel rispetto delle previsioni di legge, primaria e secondaria, oltre che delle direttive date;

La perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco degli organismi abilitati a svolgere la mediazione comporterà la sospensione e/o la cancellazione dallo stesso, come previsto dall'art. 10 del decreto interministeriale n.180/2010.

Roma, 19/05/2015

IL MAGISTRATO DELEGATO

Adele Verde
Adele Verde

